



COMUNE DI OLDENICO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL PEF ANNO 2022-2025 E APPROVAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, in presenza e in teleconferenza ai sensi dell'art. 73 del d.l. 18/2020, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RONCAROLO MARCO - Sindaco	Sì
2. SILANO ENRICA - Consigliere	Sì
3. BELLOTTI MARTA - Consigliere in video conferenza	Sì
4. FONTANA MATTEO - Consigliere	Sì
5. PESCAROLO LETIZIA - Consigliere	Giust.
6. DEGIOVANNI MICHELE - Consigliere	Sì
7. OLDO NOE' GABRIELE - Consigliere	Sì
8. FRANCESE MADDALENA - Consigliere	Sì
9. AMICO CATERINA ORNELLA - Consigliere	Giust.
10. REDA ANITA - Consigliere	Giust.
11. VINCI CHRISTIAN - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera, in video conferenza, del Segretario Comunale Signor ARMANDO DR PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RONCAROLO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PEF ANNO 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Il Proponente

Il Sindaco

F.to Roncarolo Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESO DAL SEGRETARIO COMUNALE

Parere favorevole

Lì, 25/05/2022

Il Segretario Comunale

F.to Armando Dr Passaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole

Lì, 25/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Bertolotti Massimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

• n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’autorità 614/2021/R/COM”;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 31 maggio 2022;

Considerato che il Comune di Oldenico ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 15.12.2022;

Tenuto conto che il C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio comune del vercellese e della valsesia per la gestione dei rifiuti urbano) svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune di Oldenico ha trasmesso al sopracitato Ente Territorialmente Competente, il proprio PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2022-2025 finale ai sensi dell’art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF.;

Rilevato che con i dati di cui sopra l’ETC ha elaborato il PEF definitivo 2022-2025 del Comune di Oldenico;

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea consorziale del C.O.VE.VA.R. n. 6 del 11/05//2022 avente ad oggetto: “PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI 2022 - APPROVAZIONE”;

Visto dunque il PEF 2022-2025 e la relazione di accompagnamento allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera A e B per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 dell’allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Oldenico un incremento nella misura massima del 1,7% del Piano Finanziario TARI 2021;

Ritenuto necessario procedere, sulla base del Pef 2022-2025 dei cui all’Allegato A, alla determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2022 da proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”;

Ritenuto di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato” e di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Oldenico (Allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato:

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'allegato Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Oldenico che sotto la lettera A costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato e validato dal C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio comune del vercellese e della valsesia per la gestione dei rifiuti urbano) con Deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 6 del 11/05//2022, ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di € 36.580,00, di cui € 28.338,00 per Costi Variabili ed € 8.241,00 per Costi Fissi;
 - 2) di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
 - 3) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
 - 4) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 5) Si stabilire di emettere il Ruolo Tari 2022 in n. 2 rate alle seguenti scadenze:
 - 1^ rata (acconto): 16 LUGLIO 2022;
 - 4^ rata (saldo): 16 DICEMBRE 2022
- Rispettando le seguenti disposizioni:
- il pagamento della 1^ rata (ACCONTO) deve essere pari al 50% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2022, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
 - il pagamento della 2^ (SALDO) rata deve essere pari al 50% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2022, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
 - il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione l'intera somma entro il 16/07/2022;
- 6) Di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - 7) Di dare altresì atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
 - 8) Di considerare che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
 - 9) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere

Con voti favorevoli n. contrari n. astenuti n. espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : RONCAROLO MARCO

Il Segretario Comunale
F.to : ARMANDO DR PASSARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 106 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/05/2022 al 15/06/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Oldenico, li 31/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to ARMANDO DR PASSARO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mag-2022

Perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
ARMANDO DR PASSARO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Oldenico Li, 31/05/2022

Il Segretario Comunale
ARMANDO DR PASSARO